

AVVISI SCADUTI
ANNO 2021*

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2021, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

AVVISO SCADUTO IL 10 AGOSTO 2021

FONDAZIONE "OPERA PIA SAN MARTINO DI FONTANA PRO INFANZIA, ADOLESCENZA, GIOVENTÙ"

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 28 ottobre 2020, n. 9668)

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (artt. 3 e 4) *
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	9 ottobre 2021	4 anni (i componenti possono essere riconfermati)	10 agosto 2021

Requisiti specifici

Documentata esperienza nel campo dell'amministrazione scolastica.

Compenso

I componenti il Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività gratuitamente.

* Statuto:

"Art. 3 Struttura della Fondazione - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- i Consiglieri delegati.

Art. 4 -Consiglio di Amministrazione

a) - Composizione

1. La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da otto (8) membri, composto:

- dal Presidente della Fondazione, che è pure Presidente del Consiglio di Amministrazione, da individuarsi secondo quanto previsto dal successivo articolo 5;
- dal Direttore pro-tempore dell'Ufficio Amministrativo della Curia Arcivescovile di Perugia - Città della Pieve o dal Cancelliere della medesima, designato dall'Arcivescovo di Perugia;
- da un membro del Consiglio Presbiteriale di Perugia, designato dall'Arcivescovo di Perugia;
- da un Parroco designato dall'Arcivescovo di Perugia tra i parroci titolari di una delle parrocchie della Diocesi di Perugia;
- da un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Perugia;
- da un rappresentante della Comunità Parrocchiale nel cui ambito territoriale ha sede la Fondazione, avente residenza nel territorio parrocchiale, designato dall'Arcivescovo di Perugia, su segnalazione del Parroco;
- da due membri designati dal Consiglio regionale dell'Umbria tra soggetti con documentata esperienza nel campo dell'amministrazione scolastica;

2. I Consiglieri diversi dal Presidente durano in carica per quattro (4) anni ed alla scadenza possono essere riconfermati nella carica. Alla loro scadenza il Presidente dovrà chiedere al soggetto deputato alla nomina di procedere a nuova designazione.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di riservatezza sulle attività e sulle decisioni dello stesso e prestano la propria attività a favore della Fondazione in modo gratuito.

b) - Attribuzioni

4. Il consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento.

5. Il Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- determina le attività da espletare conformemente allo scopo di cui all'art. 2;
- delibera sul compimento degli atti di amministrazione, con competenza esclusiva in merito al compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
- sovrintende alla regolarità amministrativa e contabile della Fondazione ed alla gestione del patrimonio e del personale;
- nomina al suo interno un Consigliere delegato al controllo dei dati contabili e della veridicità, correttezza e regolarità delle registrazioni contabili, che riferisce al Consiglio stesso.

Omissis."

AVVISO SCADUTO IL 20 SETTEMBRE 2021

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ARPAL UMBRIA

Presidente

(inserito in elenco con D.D. 5 agosto 2021, n. 7842)

Riferimenti normativi

- [l.r. 1/2018*](#) (artt. 17, 18)
- [l.r. 11/1995](#)

Nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Presidente	3 anni (non può comunque eccedere la durata della legislatura regionale - rinnovabile una sola volta)	20 settembre 2021

Requisiti specifici

Elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato.

Compenso

Determinato dalla Giunta regionale nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

* Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

Art. 17

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 18

(Presidente)

1. Il Presidente, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
3. Il trattamento economico del Presidente è determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria.
5. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, e trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 23, comma 2."

AVVISO SCADUTO IL 20 SETTEMBRE 2021

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ARPAL UMBRIA

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D. 5 agosto 2021, n. 7842)

Riferimenti normativi

- [l.r. 1/2018*](#) (artt. 17, 18 bis)
- [l.r. 11/1995](#)

Nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	3 anni (non può comunque eccedere la durata della legislatura regionale - rinnovabile una sola volta)	20 settembre 2021

Requisiti specifici

- Un componente è scelto tra personalità in possesso di comprovata esperienza e professionalità nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro.
- Un componente è scelto tra personalità in possesso di comprovata esperienza e professionalità nel campo della formazione professionale.

Compenso

Determinato dalla Giunta regionale nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

* Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

Art. 17

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore;
- d) il Collegio dei revisori.

Art. 18 bis

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995. L'incarico è rinnovabile una sola volta ed in ogni caso la durata non può eccedere quella della legislatura regionale. I due membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità, uno dei quali nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro e il secondo nel campo della formazione professionale. I membri cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari decaduti dalla carica o deceduti.

2. Al termine di ciascuna legislatura il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. Ai membri del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

4. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e delibera su proposta del Direttore i seguenti atti:

- a) il regolamento di organizzazione;
- b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
- c) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
- d) l'articolazione organizzativa;
- e) il regolamento di contabilità;
- f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento;
- g) il conto consuntivo;
- h) la relazione annuale sulle attività svolte."

AVVISO SCADUTO IL 20 SETTEMBRE 2021

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ARPAL UMBRIA

Direttore

(inserito in elenco con D.D. 5 agosto 2021, n. 7842)

Riferimenti normativi

- [l.r. 1/2018*](#) (artt. 17, 19)
- [l.r. 11/1995](#)

Nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Direttore	Non superiore a 5 anni (non può comunque eccedere la durata della legislatura regionale - rinnovabile)	20 settembre 2021

Requisiti specifici

Possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla l.r. 1/2018, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.

Compenso

Determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali.

L'incarico ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Con contratto di diritto privato sono disciplinati termini e condizioni del rapporto di lavoro.

* Legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

Art. 17

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 19

(Direttore)

1. Il Direttore di ARPAL Umbria è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, individuato tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. Ai fini della nomina si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 in quanto compatibili.
2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione sulla base di quello riconosciuto ai direttori regionali e gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'ARPAL Umbria.
5. Il Direttore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione e a tal fine annualmente predispone apposita relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Direttore esercita, altresì, i poteri di direzione e controllo interno dell'ARPAL Umbria stessa.
6. Il Direttore, inoltre:
 - a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge;
 - b) dispone l'utilizzo del personale, emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
 - c) cura le relazioni sindacali;
 - d) coordina l'attività dei dirigenti ed esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL;
 - e) propone al Consiglio di amministrazione gli atti di cui all'articolo 18 bis, comma 3;
 - f) esercita, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ARPAL Umbria.
7. In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito da altro dipendente dell'ARPAL Umbria di qualifica dirigenziale, con le modalità stabilite nel regolamento interno di cui all'articolo 21.
8. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore nei casi previsti dalla normativa vigente."